



Area Tecnica e Autorizzazione
Ufficio FEAGA e FEASR non SIGC

Il Dirigente
Dott. Fabrizio STRANDA

ISTRUZIONI OPERATIVE

N° FEASR_{nonSIGC}/13

FEAGAnonSIGC/1

del 09/04/2026

La presente modifica e sostituisce la DD 214/2021

Istruzioni Operative per la procedura DURC

per gli Interventi non SIGC
del Complemento Sviluppo Rurale 2023-2027 (CSR)
della Regione Piemonte
e
per alcuni Interventi Settoriali
attivati nella Regione Piemonte





Indice

1. Premessa	1
2. DURC: A CHI E' RICHIESTO.....	1
3. MODALITA' DI REGOLARIZZAZIONE	7



1. PREMESSA

Il **documento unico di regolarità contributiva (DURC)** è il documento con il quale, in modalità telematica e in tempo reale, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare, si attesta la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, di Casse edili.

A decorrere dal 1° luglio 2015, con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, emanato in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, la verifica della regolarità contributiva avviene con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale. L'esito positivo della verifica di regolarità genera il **DURC online con validità di 120 giorni dalla richiesta**.

2. DURC: A CHI È RICHIESTO

Il DURC deve essere richiesto nei confronti di tutti i beneficiari, anche se pubblici, nel caso in cui i finanziamenti non possano qualificarsi come semplici trasferimenti di risorse “in quanto subordinati alla presentazione di una specifica progettazione esecutiva o comunque connessi ad un'attività progettuale”.

Al fine di individuare correttamente i soggetti destinatari della verifica contributiva occorre distinguere tra “soggetti dotati di personalità giuridica” e “soggetti privi di personalità giuridica”, e quindi:

- a) per le **società di persone (s.s., s.n.c., s.a.s.)**, dal momento che non è riconosciuta la personalità giuridica, il DURC dovrà essere verificato per la Società, se ha dipendenti, e per tutti i soci.

Con riferimento alle **imprese agricole esercitate nella forma di società di persone**, l'INPS ha fornito una ulteriore specifica precisando che il DURC deve essere chiesto per la società e (solo) per i soci (ove presenti) con le qualifiche di IAP (Imprenditore agricolo professionale) o CD (Coltivatore diretto).

- b) per le **ditte individuali**, il titolare - a cui comunque può essere richiesto il DURC per verificare la propria posizione contributiva - in assenza di dipendenti, può richiedere una attestazione agli enti previdenziali, da cui si evinca che non ha in carico personale dipendente e, di conseguenza, l'ente concedente la fornitura o il servizio, acquisendo agli atti tale documentazione, può tranquillamente procedere alla liquidazione di quanto dovuto.
- c) per le **società di capitali (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., s.r.l. unipersonale)** è riconosciuta la personalità giuridica, quindi il DURC dovrà essere verificato solamente per la società.

Per quanto riguarda consorzi, cooperative ed enti del terzo settore, occorre distinguere invece tra:

- a) **ConSORZI Ordinari (art. 2602 c.c.)** non hanno personalità giuridica: la richiesta di DURC deve essere relativa a tutti i soggetti aderenti al consorzio, dal momento che ciascuna impresa partecipante conserva la propria identità ed individualità (pur essendo il consorzio autonomo centro di rapporti giuridici) tenendo conto della natura societaria della singola impresa.



- b) **Società consortili (art. 2615 ter c.c.)**, quelle in cui lo scopo consortile viene realizzato attraverso la costituzione di società commerciali di persone o di capitali. In questo caso il DURC andrà verificato in relazione alla sola società (se trattasi di società di capitali) o anche a tutti i soci (in caso di società di persone).
- c) **Società cooperative (art. 2511 c.c.)** sono dotate di personalità giuridica: il DURC va pertanto richiesto solo per la società e non per i singoli soci, visto che esse godono di autonomia patrimoniale perfetta (art. 2518 c.c.). Anche per le **cooperative agricole** valgono le disposizioni dettate per la cooperazione in generale, quindi il DURC va chiesto solo per la società.
- d) **Enti del terzo settore (d.lgs. 117/2017)** il DURC è necessario solo se operano in qualità di datori di lavoro con dipendenti o collaboratori, e in specifici casi legati a rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Riassumendo quanto sopra detto si precisa che il DURC va chiesto:

Aziende individuali:	per il titolare
Società di persone (s.s., s.a.s., s.n.c.):	per la società con dipendenti e anche per tutti i soci.
Società agricole di persone	per la società e solamente per i soci che hanno la qualifica di IAP o CD.
Società di capitali (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., s.r.l. unipersonale) anche agricole:	per la sola società
Consorzi ordinari	per tutti i soggetti costituenti il consorzio
Società Consortili ed Enti del terzo settore (con le stesse modalità previste dal tipo di società)	
- di persone (in accomandita semplice o in nome collettivo):	per la società consortile con dipendenti e per tutti i soci consorziati
- di capitali (S.c.a.r.l., S.c.p.a.):	per la sola società consortile.
Società cooperative, anche agricole:	per la sola società.
Enti del terzo settore	per l'ente solo se presenti dipendenti o collaboratori

Dunque, anche per le **imprese agricole** vige l'obbligo di verifica da parte dell'Amministrazione circa la regolarità contributiva del beneficiario, così come prevista dal DL 152/2021 convertito con Legge n. 233 del 29 dicembre 2021, e tale onere è assolto mediante l'interrogazione del Registro Nazionale Debiti (RND). Conseguentemente, per le domande il cui richiedente risulta essere, in base al codice ATECO, impresa agricola (codice 01.), l'istruttore potrà chiudere la propria istruttoria senza richiedere il DURC ⁽¹⁾ dal momento che prima del pagamento ARPEA procede con l'interrogazione del RND ed alla compensazione di eventuali debiti iscritti.

(¹) in questi casi occorre inserire

- Non applicabile come esito della verifica del DURC, nel controllo amministrativo AMM1.6, nel quadro Controlli Amministrativi dell'istruttoria informatica, e
- nel campo Note/Elementi controllati la dicitura "beneficiario impresa agricola, verifica mediante interrogazione del RND"



Gli interventi per i quali, **ferma restando l'analisi puntuale della tipologia del beneficiario della singola domanda**, la verifica di regolarità contributiva può o non può essere assolta mediante interrogazione del RND è di seguito schematizzata, sebbene in maniera esemplificativa ma non esaustiva: Pertanto, relativamente alle operazioni attivate a valere sul CSR 2023-27, occorre richiederlo secondo quanto riportato nella tabella sottostante.

Tabella 1 - Modalità verifica regolarità contributiva per intervento

Intervento/azione	Tipologia di beneficiari	Interrogazione del RND	NON interrogazione del RND = richiesta DURC
APICOLTURA	Aziende singole	x	
	Forme associate	x	x
VINO	RRV	x	
	Investimenti	x	x
ORTOFRUTTA	Organizzazione di produttori	x	x
	centri di conservazione ex situ/Collezioni/Banche del germoplasma		x
	soggetti pubblici e/o privati	x	x
SRA 16	imprenditori agricoli	x	
	Apicoltori	x	
SRA 31	Regione Piemonte		x
SRD01	- Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del c.c.	x	
SRD02 az. A	- Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del c.c.	x	
SRD02 az. B	- Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del c.c.	x	



Intervento/azione	Tipologia di beneficiari	Interrogazione del RND	NON interrogazione del RND = richiesta DURC
SRD02 az. C	- Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del c.c.	x	
SRD02 az. D	- Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del c.c.	x	
SRD03	- Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del c.c.	x	
SRD04 az. A	Enti gestori delle aree naturali protette della Regione Piemonte individuati ai sensi dell'art. 12 della l.r. 19/2009 e s.m.i e soggetti gestori dei Siti della Rete Natura 2000 sul territorio della Regione Piemonte.		x
SRD04 az. B	Vedi CSR	x	x
	Altri gestori del territorio pubblici o privati, anche associati		x
	Soggetti collettivi inclusi i beneficiari di interventi di cooperazione		x
SRD04 az. C	soggetti pubblici in forma singola o associata e soggetti privati in forme associative o consorziali		x
SRD04 az. D	Vedi CSR	x	x
	- Altri gestori del territorio pubblici o privati		x
	- Soggetti collettivi inclusi i beneficiari di		x



Intervento/azione	Tipologia di beneficiari	Interrogazione del RND	NON interrogazione del RND = richiesta DURC
	interventi di cooperazione		
SRD05	Vedi CSR	x	x
SRD06 az.1	Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del c.c.	x	
SRD06 az. 2	Enti Pubblici		x
SRD07 az.2	Comuni, singoli o associati, gestori di reti idriche, privati in forme associative o consorziali		x
SRD07 az.3	Comuni		x
SRD07 az.4	Soggetti pubblici singoli o associati		x
SRD07 az.6	Regione Piemonte		x
SRD07 az.7	Consorzi gestori di comprensorio irriguo (art. 66 LR 1/2019)		x
SRD08 az. 1	soggetti pubblici, soggetti privati non agricoli		x
SRD08 az. 2	Soggetti pubblici o privati non agricoli in forma associata		x
SRD08 az. 3	Soggetti pubblici o privati non agricoli, in forma singola o associata		x
SRD09	Soggetti pubblici o privati non agricoli, in forma singola o associata		x
SRD12	proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, Regione e soggetti da essi delegati		x



Intervento/azione	Tipologia di beneficiari	Interrogazione del RND	NON interrogazione del RND = richiesta DURC
SRD13	imprese, singole o associate, che operano nell'ambito delle attività di trasformazione e/o commercializzazione		x
SRD15 az. 2	Vedi CSR	x	x
SRE01	giovani agricoltori, così come definiti nel Cap. 4, par. 4.1.5 del Piano Strategico Nazionale	x	
SRE04	Persone fisiche, microimprese o piccole imprese, aggregazioni di persone fisiche e/o microimprese o piccole imprese.		x
SRG01	Vedi CSR	x	x
SRG03	aziende singole o forme associative degli agricoltori	x	
SRG06	Vedi CSR	x	x
SRG07.1	partenariati pubblico e/o privati		x
SRG07.3	partenariati pubblico e/o privati		x
SRG08	partenariati pubblico e/o privati		x
SRG09	il gruppo di cooperazione o i suoi componenti		x
SRG10	Vedi CSR	x	x
SRH01	soggetti pubblici o privati che prestano servizi di consulenza		x
SRH02	Enti formativi accreditati, AdG nazionali, Regione Piemonte, loro Agenzie, Enti		x



Intervento/azione	Tipologia di beneficiari	Interrogazione del RND	NON interrogazione del RND = richiesta DURC
	strumentali e Società in house.		
SRH03	Enti di Formazione, Regione Piemonte		x
SRH04 (agricola)	Enti di Formazione etc.		x
SRH04 (forestale)	Regione Piemonte		x
SRH05 (agricola)	Enti, istituti, Regione Piemonte e altri soggetti pubblici		x
SRH05 (forestale)	Regione Piemonte		x
SRH06	Regione Piemonte		x

3. MODALITA' DI REGOLARIZZAZIONE

Una volta acquisito il DURC secondo le modalità sopra descritte, si dovrà procedere in maniera diversa a seconda dell'esito, come di seguito descritto e schematizzato nel diagramma di flusso allegato.

- a. **DURC REGOLARE** Dopo aver riportato l'esito della verifica e riferimenti del DURC nel controllo amministrativo (es: AMP3.5 su CSR, DURC su GRAPE) nel quadro Controlli Amministrativi dell'istruttoria informatica, si può procedere alla chiusura dell'istruttoria ed all'inserimento in elenco di liquidazione.
- b. **DURC IRREGOLARE** In questo caso si verificano diverse fattispecie, a seconda che il debito riportato sul DURC coincida con quanto presente nel Registro Nazionale Debitori (di seguito RND), oppure che non vi sia riportato alcun importo a debito. Al fine di verificare l'inserimento della posizione nell' RND e la corrispondenza dell'importo del debito è necessario inviare apposita richiesta all'ufficio UCC di Arpea alla mail ucc@arpea.piemonte.it. Successivamente a tale verifica, nel Registro DURC occorrerà inserire l'esito della verifica e l'eventuale importo del debito scegliendo, alternativamente, tra le opzioni:

- 1) **Importi coincidenti:** in questo caso, si può procedere alla liquidazione della domanda di pagamento, in quanto si effettuerà intervento sostitutivo (D. L. n. 69/2013, art. 31, commi 3 e 8-bis) tramite compensazione del debito riportato nel RND. Pertanto, dopo aver compilato il controllo amministrativo (es: AMP3.5 su CSR, DURC su GRAPE), inserendo oltre all'esito e i riferimenti del DURC, anche l'indicazione del fatto che si procederà con intervento sostitutivo, sarà possibile chiudere l'istruttoria e inserire la domanda in elenco di liquidazione.



- 2) **Importi diversi o nessun importo riportato in RND:** anche in questo caso si riporta l'esito e i riferimenti del DURC nel campo del controllo amministrativo (es: AMP3.5 su CSR, DURC su GRAPE), ma non si potrà effettuare il pagamento: l'istruttoria dovrà essere chiusa con esito NEGATIVO e MOTIVAZIONE "DURC NON REGOLARE", inserendo nelle PRESCRIZIONI (*) del quadro Esito finale le istruzioni al beneficiario. Infatti, quest'ultimo - come precisato nella circolare INPS n. 126/2015 e ribadito nel D.M. 125/2015 - entro 15 giorni dalla notifica dell'invito a regolarizzare, o al massimo entro i 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, deve regolarizzare la propria posizione contributiva, fornendo copia dell'attestato di versamento all'OD. In assenza di tale regolarizzazione nei tempi prescritti, la pratica verrà sospesa sino a regolarizzazione avvenuta e comunicata all'ente istruttore, e in ogni caso non oltre il 30/06/2029 per gli interventi del CSR e non oltre il 15/09 di ogni anno per vino, apicoltura e ortofrutta, data oltre la quale verrà dichiarata decaduta.
- 3) **Nessun importo riportato su DURC:** si tratta dei casi in cui le irregolarità sono di tipo amministrativo e non debitorio (es. causale "per omessa e/o incompleta presentazione delle denunce obbligatorie mensili o periodiche e/o per denunce che presentano dati incongruenti") e occorre procedere come descritto al precedente punto 2.

- c. **DURC NON EFFETTUABILE:** significa che il soggetto (persona fisica o giuridica) non ha posizione INPS e/o INAIL, il che è possibile per le società (di capitali o di persone) che non hanno dipendenti e per i soci di società di persone. Conseguentemente, dopo aver segnalato l'esito della verifica e i riferimenti del DURC nel campo del controllo amministrativo (es: AMP3.5 su CSR, DURC su GRAPE), si procede come al punto **a)**.
- d. **DURC IN VERIFICA:** significa che il soggetto (persona fisica o giuridica) ha una posizione INPS o INAIL, ma al momento l'ente previdenziale non è in grado di rilasciare il documento; quindi, la pratica deve essere sospesa fino ad un riscontro. Se lo stato "in verifica" perdura significa che è in corso una regolarizzazione tra INPS/INAIL e l'azienda. Pertanto, non sarà possibile procedere al pagamento, ma occorrerà sospendere l'istruttoria finché l'INPS/INAIL non avrà chiuso la propria con esito positivo. Al contrario, se l'istruttoria viene chiusa con rilascio di DURC negativo il pagamento non può essere effettuato e si deve procedere come al punto **b)**.

Si precisa, infine, che, se il soggetto non regolare chiede la **rateizzazione**:

- a) all'INPS/INAIL, l'ente previdenziale è in grado di rilasciare DURC positivo anche solo con il pagamento della prima rata (la dicitura sarà "Durc Regolare - debiti in fase di rateizzazione") e pertanto si potrà da quel momento procedere con la liquidazione della domanda di pagamento.
- b) all'Agenzia delle Entrate, l'INPS non può rilasciare il DURC positivo perché il debito del soggetto è già stato inviato al concessionario ed è stata emessa cartella esattoriale. In questo caso, per l'impresa morosa è sufficiente presentare l'istanza di rateizzazione, entro i 15 giorni dalla notifica di regolarizzazione da parte dell'INPS/INAIL, affinché venga integrata la regolarità contributiva, il DURC diventi regolare e, quindi, la domanda liquidabile. (Una volta concesso il piano di rateizzazione, per perfezionarlo il beneficiario è tenuto a pagare la prima rata entro 30 giorni, altrimenti decade subito. Inoltre, il mancato pagamento di **8 rate**, anche non consecutive, comporta la decadenza dal piano e il debito residuo diventa immediatamente riscuotibile).



(*) PRESCRIZIONI da inserire nel quadro Esito finale, affinché compaiano nella Comunicazione al Beneficiario:

Al fine della liquidazione della domanda di pagamento in oggetto, è necessario regolarizzare la propria posizione nei confronti degli Enti previdenziali e assicurativi. Dopo aver provveduto alla regolarizzazione occorre trasmettere attestazione mediante Controdeduzioni entro 30 giorni dalla ricezione della presente comunicazione. In assenza di tale regolarizzazione nei tempi prescritti, la pratica verrà sospesa sino a regolarizzazione avvenuta e comunicata all'Ente istruttore, e in ogni caso non oltre il 30/06/2029, data oltre la quale verrà dichiarata decaduta e gli eventuali importi già erogati saranno recuperati.

Allegato: Diagramma di flusso